

## Regolamento sulla metrologia (Rmetro)

del 3 agosto 2017 (stato 1° luglio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),

**decreta:**

### **Autorità competente**

**Art. 1<sup>1</sup>** 1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l'autorità competente ad applicare la legge.  
2Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.

### **Designazione dei verificatori**

**Art. 2** 1I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.  
2Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.

### **Circondari di verifica**

**Art. 3<sup>2</sup>** 1Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verifica:  
a) 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Tavernes e il Comune di Lamone;  
b) 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Tavernes e il Comune di Lamone.  
2Gli uffici di verifica hanno sede nei rispettivi circondari.

### **Principio**

**Art. 4** 1I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verifica e le indennità previste dall'ordinanza sugli emolumenti di verifica del 23 novembre 2005.  
2Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.  
3L'elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.<sup>3</sup>

### **Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali**

**Art. 5** 1Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall'articolo 6 dell'ordinanza sugli emolumenti di verifica del 23 novembre 2005.  
2Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell'indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.

### **Contatori autocisterne**

**Art. 6** 1Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica installato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.  
2Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.  
3Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.

### **Compensi e indennità**

**Art. 7** 1A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un'indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.  
2I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:  
a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all'anno;  
b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all'anno;

<sup>1</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

## 946.110

- c) per l'ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.

### Rapporti

**Art. 8<sup>4</sup>** 1Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d'attività dell'anno.

2Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.

3Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l'Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).

### Devoluzione al Cantone

**Art. 9<sup>5</sup>** Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall'articolo 8 dell'ordinanza sugli emolumenti di verifica del 23 novembre 2005.

### Reclamo

**Art. 10** 1Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni.<sup>6</sup>

2Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.

### Abrogazione

**Art. 11** È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).

### Entrata in vigore

**Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.<sup>7</sup>

Pubblicato nel BU **2017**, 285.

---

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

<sup>7</sup> Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.